

30 marzo 2021

Categorie: **Agevolazioni > Imprese**

## **Cfp: le spese anticipate in nome e per conto del cliente e la nozione di fatturato**

*Autore: **Nicola Forte***

È partita l'operazione che condurrà all'erogazione dei contributi a fondo perduto previsti dall'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Ancora una volta il legislatore ha subordinato la possibilità di fruire del beneficio alla riduzione del fatturato del 2020, rispetto all'anno 2019 di almeno il 30%. Sorgono come in passato, quindi, numerosi dubbi relativi ai criteri di determinazione del fatturato.

Si tratta di una nozione atecnica, diversa dal volume d'affari, come definito dall'art. 20 del D.P.R. n. 633/1972. Il punto è stato oggetto di un ampio dibattito nel corso di un incontro con l'Agenzia delle Entrate in occasione della presentazione del modello da utilizzare per la richiesta del contributo a fondo perduto in esame.

Nel corso dell'incontro si è discusso sulla natura delle spese anticipate in nome e per conto del cliente ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972. Secondo Assosoftware, entrano a far parte del fatturato tutte le somme addebitate al cliente comprese le predette spese.

L'affermazione non è affatto condivisibile, ma ribadisce il contenuto del comunicato stampa del 24 giugno 2020 della stessa Assosoftware. Secondo l'associazione sarebbe corretto comprendere nel fatturato sia le operazioni fuori campo Iva, di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972, ma anche le operazioni escluse dal computo della base imponibile ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972.

Il presente contributo si concentrerà esclusivamente sul tema delle anticipazioni sostenute in nome e per conto del cliente escluse dal computo della base imponibile ai sensi del citato articolo 15.

Alcuni articoli pubblicati dalla stampa specializzata hanno sostenuto, in passato, che ai fini della determinazione del fatturato debbano essere prese in considerazione tutte le "voci" indicate nelle fatture, ivi comprese le anticipazioni escluse dal computo della base imponibile. L'Agenzia delle Entrate non si è espressa con chiarezza avendo fornito alcune indicazioni esclusivamente con riferimento alle operazioni non soggette ad Iva, che tecnicamente hanno una natura ben diversa.

Questa interpretazione, oltre ad essere illogica, non è affatto sostenibile, come è stato affermato, sulla base della Circolare n. 9/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate. L'Amministrazione Finanziaria, nel rispondere ad uno specifico quesito, ha precisato la rilevanza, ai fini del computo del fatturato, dei corrispettivi relativi ad operazioni non soggette ad Iva. In particolare, è stato precisato che al fatturato devono essere *"sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva"*.

L'equivoco in cui incorre Assosoftware, se lo si vuole considerare tale, riguarda il riferimento ai corrispettivi. Le spese anticipate in nome e per conto della clientela non hanno natura di corrispettivi e quindi non è corretto richiamare i contenuti del documento di prassi citato per sostenere la rilevanza di tale voce ai fini della determinazione del fatturato.

Se si addivenisse alla diversa conclusione circa la necessità di prendere in considerazione ogni somma addebitata nella fattura e quindi anche gli oneri di cui al citato art. 15, dovrebbe essere considerata anche l'imposta sul valore aggiunto. La disposizione citata, infatti, prevede al n. 5) che non concorrono alla formazione della base imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto. La circolare n. 15/E del 2020 ha previsto espressamente che gli importi rilevanti ai fini della determinazione del fatturato devono essere assunti al netto dell'Iva. In particolare, devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'Iva).

L'Agenzia delle entrate ha così esplicitato chiaramente, sia pure per l'Iva addebitata in via di rivalsa, di cui all'art. 15, n. 5) del D.P.R. n. 633/1972, l'irrelevanza ai fini della determinazione del fatturato. Non si comprende, quindi, su quali basi debbano essere prese in considerazione gli altri oneri di cui ai precedenti numeri da 1) a 4) della stessa disposizione.

L'irrelevanza di tali voci può essere ulteriormente argomentata se si considera la natura meramente finanziaria dei predetti oneri che possono correttamente essere qualificati come mere partite di "giro". In buona sostanza, la soluzione inversa porterebbe ad attribuire rilevanza a flussi finanziari che non sono in grado di incidere, sotto il profilo reddituale, sul soggetto che ne effettua l'addebito in fattura e quindi neppure in grado di misurare il grado di contrazione dell'attività. Ritenere corretta l'indicazione di Assosoftware significherebbe che un notaio dovrebbe comprendere nella nozione di fatturato anche l'imposta di registro o le altre spese pagate in nome e per conto del cliente come, ad esempio, i diritti assolti presso la CCIAA per le costituzioni societarie.

A ben vedere gli oneri anticipati possono anche costituire oggetto di separato addebito al di fuori della fattura emessa riguardante la prestazione che ha richiesto il sostenimento degli stessi. In questo caso, l'importo non fatturato non dovrebbe essere considerato e la soluzione non può essere variabile a seconda se il contribuente abbia scelto o meno di effettuare l'addebito delle anticipazioni in sede di fatturazione dell'operazione.

**© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

**© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.**

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)